

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1220/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'esperienza acquisita riguardo all'attuazione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per garantire una migliore applicazione dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nei casi in cui organizzazioni di produttori sono beneficiarie di misure di sviluppo rurale nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾, è opportuno prevedere che il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo sia rifiutato, sospeso o revocato immediatamente qualora queste ultime siano state oggetto di sanzioni nel quadro di detti regolamenti.
- (3) Con riguardo al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato, è utile concentrarsi su temi correlati alle attività previste nei programmi di attività delle orga-

nizzazioni di operatori, mentre in relazione al miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è opportuno, a fini di efficacia, prevedere nuovi tipi di assistenza tecnica.

- (4) Per garantire una maggiore coerenza delle attività ammissibili al finanziamento dell'Unione, è auspicabile, per quanto concerne la lotta contro la mosca dell'olivo, limitare il finanziamento alle sole attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto III, del regolamento (CE) n. 867/2008.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno aumentare la percentuale minima del finanziamento dell'Unione destinata al settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, al fine di rispecchiare la notevole evoluzione verificatasi in detto settore. Inoltre, per sfruttare al meglio le risorse destinate a programmi di attività, occorre ridurre percentualmente la quota delle spese generali destinata alla loro attuazione.
- (6) È necessario semplificare le procedure amministrative nei casi in cui la modifica di un programma riguarda la sostituzione di un'attività con un'altra e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, a condizione che non sia cambiato l'obiettivo iniziale del programma.
- (7) Per agevolare l'esecuzione dei programmi, è auspicabile rendere più flessibili le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate agli anticipi, a condizione che le spese ammissibili siano effettivamente realizzate e verificate.
- (8) È opportuno stabilire una nuova scadenza per la comunicazione, da parte degli Stati membri interessati, delle misure adottate a livello nazionale per l'attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

